

# COMUNE DI VIVARO

## STATUTO

Delibera n. 89 del 1/12/1994.

### TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 Principi fondamentali

1 - Il Comune di Vivaro è ente autonomo locale il quale ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

#### Art. 2 Finalità

1 - Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3 - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato con particolare attenzione agli anziani e disabili;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e tradizionali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

#### Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Friuli-Venezia Giulia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4 - Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana o ad altri enti preposti.

#### Art. 4

##### Territorio e sede comunale

1 - Il Comune è costituito da Vivaro e dalle frazioni di Basaldella e Tesis, storicamente riconosciute dalla comunità.

2 - Il territorio del Comune si estende per Kmq 37,57 ed è confinante con i Comuni di Arba, Maniago, San Quirino, Cordenons, San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo.

3 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Vivaro che è il capoluogo.

4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nell'aula delle adunanze comunali. In casi del tutto eccezionali, per particolari esigenze e con atto motivato, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede e la cittadinanza ne deve essere tempestivamente informata.

5 - La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

#### Art. 5

##### Albo pretorio

1 - Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3 - Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Tale incombenza può essere attribuita, con atto formale, ad un dipendente comunale.

#### Art. 6

##### Stemma e gonfalone

1 - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Vivaro e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954.

2 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il suddetto decreto.

3 - Lo stemma comunale è così descritto: "d'argento al maschio di rosso, merlato di tre pezzi alla guelfa, uscente dalla punta, caricato da una crocetta di San Giovanni del campo, accompagnato da due filetti in palo e sormontato da tre stelle male ordinate, il tutto d'azzurro. Il gonfalone riproduce lo stemma comunale su un drappo partito d'azzurro e di bianco".

4 - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

## TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

### Art. 7 Organi

1 - Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

### CAPO I Il Consiglio comunale

### Art. 8 Consiglio comunale

1 - Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2 - Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

### Art. 9 Competenze e attribuzioni

1 - Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e procedimenti stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.

2 - Le competenze del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 142/90, dalla legge n. 81/93 e da altre norme in merito, sono le seguenti:

a) discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco allo stesso Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

b) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, conti consuntivi, i programmi annuali e pluriennali ed eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle dette materie;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, costituzione, modificazione e forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5 della legge 142/90.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3 - Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.

5 - Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6 - Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

## Art. 10

### Sessioni e convocazione

1 - L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2 - Sono sessioni ordinarie quelle convocate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3 - Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mezzo del messo comunale ad ogni singolo consigliere, almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie e almeno 3 giorni prima per le sedute straordinarie.

4 - Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di vacanza del sindaco sono assolti dal vicesindaco.

5 - Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza con avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione; i motivi dell'urgenza devono risultare dall'ordine del giorno.

## Art. 11

### Commissioni

1 - Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali nonché, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione i cui poteri, composizione e funzionamento sono determinati dal regolamento del Consiglio.

2 - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, e chiunque possa avere una competenza specifica accertata per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5 - Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni composte anche da persone esterne con funzioni consultive su materie specifiche demandate dal Consiglio stesso.

## Art. 12

### Attribuzioni delle commissioni

1 - Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3 - Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) nomina del presidente della commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

## Art. 13

### Consiglieri

1 - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2 - Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3 - nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge n.55 del 19 marzo 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n.16 del 18 gennaio 1992, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo l'eletto il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del 2° comma.

4 - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Sindaco, il quale provvede ad informare il Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### Art. 14

##### Diritti e doveri dei consiglieri

1 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2 - L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità, e alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

3 - Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio e alla fine del mandato i redditi posseduti.

4 - I consiglieri comunali hanno diritto di presentare mozioni ed interrogazioni secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5 - Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso.

#### Art. 15

##### Gruppi consiliari

1 - I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2 - Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### CAPO II

##### La Giunta comunale

#### Art. 16

##### Giunta comunale

1 - La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

4 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze che la legge o lo statuto

riservano al Sindaco, agli organi di decentramento, ai funzionari o al Segretario; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5 - Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

6 - Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

## Art. 17

### Nomina e prerogative

1 - La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2 - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dalle norme del presente statuto.

3 - I singoli assessori decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificati motivi, ad almeno tre riunioni consecutive.

4 - Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Sindaco e assessore.

5 - Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6 - Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di una approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## Art. 18

### Composizione

1 - La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori.

2 - Numero due assessori potranno essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri.

3 - Gli assessori esterni partecipano al Consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

## Art. 19

### Funzionamento della Giunta

1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 - Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa; dell'avviso di convocazione verrà data adeguata pubblicità con almeno 24 ore di anticipo.

## Art. 20 Attribuzioni

1 - Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2 - La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esecuzione delle proprie competenze gestionali e esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3 - La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, già approvati dal Consiglio;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, salva la competenza consiliare ai sensi dell'art. 32, lettera m) della legge n. 142/90;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni, fatti salvi gli atti di disposizioni dei diritti reali immobiliari che restano di competenza del Consiglio;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate della Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

4 - La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- c) determina i misuratori e i modelli di rivelazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.



## Art. 21 Deliberazioni degli organi collegiali

1 - Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio comunale, in seconda convocazione, può deliberare purché intervengano almeno quattro membri.

2 - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3 - Le sedute del Consiglio, delle commissioni consiliari e della Giunta sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente può disporre la trattazione dell'argomento in seduta privata. In ogni caso non sono considerate valutazioni e apprezzamenti il semplice conferimento di incarichi professionali. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazioni del Sindaco:

- a) responsabili dei servizi;
- b) esperti e consulenti esterni;

4 - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5 - I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

## CAPO III Il Sindaco

### Art. 22 Sindaco

1 - Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2 - Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3 - La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4 - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 23  
Attribuzioni di amministrazione

1 - Il Sindaco:

- a) è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale;
- b) ha la direzione unitaria e il coordinamento delle attività politico-amministrative del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e all'esecuzione degli atti;
- f) nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenersi non oltre i 10 dalla convocazione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo; assegna ad ogni assessore uno o più referati dandone comunicazione al Consiglio sempre nella stessa seduta. Ha facoltà di revocare i referati concessi, salvo comunicazione al Consiglio;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale neo eletto, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi a norma di legge;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi, compresi quelli di collaborazione esterna, secondo modalità e criteri stabiliti dall'art. 51 della legge n. 142/90, dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
- i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma in relazione alla competenza primaria o prevalente, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
- l) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale, che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;
- m) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- n) adotta ordinanze ordinarie;
- o) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, previa consultazione delle commissioni competenti nei casi previsti dalla legge;
- p) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- q) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rispetto delle graduatorie di priorità fissate dalla apposita commissione competente;
- r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentita la Giunta comunale sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e le istanze di partecipazione;
- s) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

## Art. 24 Attribuzioni di vigilanza

### 1 - Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

## Art. 25 Attribuzioni organizzative

### 1 - Il Sindaco:

- a) convoca e presiede la Giunta; convoca e presiede il Consiglio;
- b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio e dispone la convocazione dello stesso. Quando la richiesta è formulata da 1/4 dei consiglieri comunali provvede alla convocazione entro il termine di 20 giorni;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- e) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
- f) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze e attribuzioni ad uno o più assessori;
- g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo secondo le modalità contenute nel regolamento di Consiglio.

## Art. 26 Vicesindaco

1 - Il Vicesindaco è componente della Giunta nominato dal Sindaco; la sua nomina è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla comunicazione dei componenti della Giunta. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55 del 19 marzo 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n.16 del 18 gennaio 1992.

2 - Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

3 - Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

#### Art. 27

#### Divieto di incarichi e supplenze

1 - Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

#### Art. 28

#### Pari opportunità

1 - Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge n.125 del 10 aprile 1991 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi all'interno della Giunta e del Consiglio comunale, nelle liste dei candidati per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, ciascuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura non superiore ai 2/3. Deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

### TITOLO III ORGANI BUROCRATICI

#### CAPO I

#### Segretario comunale

#### Art. 29

#### Principi e criteri fondamentali di gestione

1 - L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2 - Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

3 - Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

#### Art. 30

#### Attribuzioni gestionali

1 - Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano l'attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2 - In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- f) l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) ha la responsabilità di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- h) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;

#### Art. 31

##### Attribuzioni consultive

1 - Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente.

2 - Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3 - Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

#### Art. 32

##### Attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento

1 - Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale anche a mezzo di circolari.

2 - Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi al personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3 - Adotta provvedimenti di mobilità interna con osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4 - Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni della censura nei confronti del personale, con osservanza delle norme regolamentari.

#### Art. 33

##### Attribuzioni di legalità e garanzia

1 - Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura altresì la verbalizzazione.

2 - Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

3 - Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

4 - Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo, attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'ente.

## CAPO II Uffici

### Art. 34 Principi strutturali e organizzativi

1 - L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per i singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2 - Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

### Art. 35 Struttura

1 - L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

### Art. 36 Personale

1 - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2 - Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità organizzative della commissione di disciplina.

## TITOLO IV SERVIZI

### Art. 37 Forme di gestione

1 - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2 - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3 - Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4 - Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola e quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5 - Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6 - Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale, efficiente ed economica.

### Art. 38 Gestione in economia

1 - L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

### Art. 39 Azienda speciale

1 - Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2 - L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3 - Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative.

### Art. 40 Istituzione

1 - Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività, e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2 - Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia decisionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3 - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consultivo dell'istituzione.

4 - Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

#### Art. 41

##### Il Consiglio di amministrazione

1 - Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale con provate esperienze di amministrazione.

2 - Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3 - Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

#### Art. 42

##### Il Presidente

1 - Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità e urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

#### Art. 43

##### Il Direttore

1 - Il direttore dell'istituzione viene individuato nell'ambito dell'organico comunale e viene nominato dal Consiglio comunale.

2 - Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.



#### Art. 44 Nomina e revoca

1 - Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2 - Il documento proposto, sottoscritto almeno da 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3 - Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o su mozione di sfiducia sottoscritta almeno da 1/3 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4 - Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'articolo 1a comma 3 del presente statuto.

#### Art. 45 Società a prevalente capitale locale pubblico

1 - Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

#### Art. 46 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1 - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

#### Art. 47 Uffici consortili

1 - Il Comune può costituire uffici consortili di programmazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge n.142/90.

### TITOLO V CONTROLLO INTERNO

#### Art. 48 Principi e criteri

1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2 - L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3 - Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4 - Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

#### Art. 49

##### Revisori del conto

1 - Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2 - Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

#### Art. 50

##### Controllo di gestione

1 - Per definire in materia compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

2 - La tecnica del controllo di gestione deve costituire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

### TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE

#### Art. 51

##### Organizzazione sovracomunale

1 - Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi - in particolar modo il socio-sanitario e quello territoriale di base - tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 52  
Principio di cooperazione

1 - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intese di cooperazione.

Art. 53  
Convenzioni

1 - Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2 - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 54  
Consorzi

1 - Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2 - La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 53, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3 - Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4 - Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 55  
Unione di Comuni

1 - In attuazione del principio di cui al precedente articolo 52 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, i Consigli comunali ove sussistano le condizioni, costituiscono, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 56  
Accordi di programma

1 - Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità montana, concentrando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

2 - L'accordo deve inoltre prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3 - Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, in relazione alla competenza primaria o prevalente, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

## TITOLO VII PARTECIPAZIONE POPOLARE

### CAPO I Iniziativa politica e amministrativa

#### Art. 57 Partecipazione

1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3 - Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4 - L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5 - L'amministrazione deve attivare forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione in ordine a problemi, scelte, opere pubbliche che incidano in materia di impatto ambientale.

#### Art. 58 Interventi nel procedimento amministrativo

1 - I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2 - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3 - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4 - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6 - Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7 - Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8 - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9 - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10 - I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11 - La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

## Art. 59 Istanze

1 - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività e degli intenti dell'amministrazione.

2 - La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3 - Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

## Art. 60 Petizioni

1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 - Il regolamento di cui al 3 comma dell'articolo 59, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3 - La petizione è esaminata dall'organo competente entro 15 giorni dalla presentazione.

4 - Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### Art. 61 Proposte

1 - Numero quindici cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario.

2 - L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 50 giorni dalla presentazione della proposta.

3 - Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

### CAPO II Associazionismo e partecipazione

#### Art. 62 Principi generali

1 - Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione fra i cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 65, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2 - I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale a mezzo apposito regolamento da modificare eventualmente a seconda delle esigenze.

#### Art. 63 Associazioni

1 - La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2 - Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

#### Art. 64

##### Organismi di partecipazione

1 - Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2 - L'amministrazione comunale per la gestione di servizi pubblici locali di cui all'articolo 22 della legge n. 142/90 può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei loro fondi e loro gestione.

3 - Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

#### Art. 65

##### Incentivazione

1 - Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

#### Art. 66

##### Partecipazione alle commissioni

1 - I rappresentanti di associazioni o di organismi interessati, previa richiesta scritta, possono partecipare ai lavori delle commissioni consiliari.

#### CAPO III Referendum

#### Art. 67 Referendum

1 - Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2 - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3 - Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15% del corpo elettorale;

b) Il Consiglio comunale.

4 - Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

#### Art. 68

##### Effetti del referendum

1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, Il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### CAPO IV

##### Diritto di accesso

#### Art. 69

##### Diritto di accesso

1 - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3 - Il regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto di accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

#### Art. 70

##### Diritto di informazione

1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2 - L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4 - La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare una concreta attuazione al diritto di informazione.



5 - Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

## CAPO V Difensore civico

### Art. 71 Nomina

1 - Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2 - Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, può essere rieletto una sola volta.

3 - Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo di pubblico bene".

### Art. 72 Incompatibilità e decadenza

1 - La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2 - Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori e dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

3 - Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri di ufficio.

### Art. 73 Mezzi e prerogative

1 - L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2 - Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singolo o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3 - A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4 - Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5 - Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6 - L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7 - Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

8 - Il difensore civico deve garantire la propria presenza presso gli uffici comunali per numero tre ore alla settimana.

#### Art. 74

#### Rapporto con il Consiglio

1 - Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività dell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e per l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2 - La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3 - In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

#### Art. 75

#### Indennità di funzione

1 - Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

### TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

#### Art. 76

## Statuto

1 - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2 - E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3 - Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

## Art. 77 Regolamenti

1 - Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2 - Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3 - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4 - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere e ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61 del presente statuto. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 67.

5 - Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6 - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che vi consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## Art. 78 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1 - Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge n.142 dell'8 giugno 1990, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## Art. 79 Ordinanze

1 - Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2 - Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3 - Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le renda conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4 - Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge n.142/90. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5 - In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6 - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

#### Art. 80

##### Norme transitorie e finali

1 - Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2 - Il Consiglio approva entro 1 anno i regolamenti previsti dallo statuto; fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con lo statuto.

3 - Le disposizioni di cui agli articoli 1, 18 e 21 - comma 5 - dello statuto, trovano applicazione a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge n. 81/93.

Copia del presente statuto sarà inviata ad ogni famiglia dopo le prescritte approvazioni.

-----

Adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n.22 dell'11 giugno 1991, ravvisata legittima dal Comitato provinciale di controllo in data 13 novembre 1991 con provvedimento n. 18945/23246. Pubblicato all'albo pretorio dal 9 novembre 1992 al 9 dicembre 1992 e modificato con delibera n. 89 del 1 dicembre 1994, ravvisata legittima dal Comitato centrale di controllo di Udine in data 28 febbraio 1995 con provvedimento n.10045/3.449.1/431 ai sensi della legge 81/93.